



A.G. 230

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E
DILETTANTISTICI
NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO**

PROPOSTA DI PARERE ED EMENDAMENTO ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 230

L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP, le più rappresentative centrali del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza associano ben 12 milioni di soci, occupano 1.150.000 persone e producono 150 miliardi di fatturato. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.

<http://www.alleanzacooperative.it/>

<https://www.agci.it/>

<http://www.confcooperative.it/>

<http://www.legacoop.coop/>

PROPOSTA DI PARERE ED EMENDAMENTO

ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 230

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (Atto n. 230)

Lo schema di decreto in esame costituisce uno dei tanti atti attuativi della riforma dell'ordinamento sportivo di cui alla legge delega 86 del 2019.

In sede di esame del provvedimento originario, l'Alleanza ha condiviso il criterio direttivo di delega secondo il quale il *riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici dovesse ispirarsi al principio del "riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale"* (art. 5, comma 1, lett. a) ed ha altresì ribadito la necessità di non scriminare gli enti sportivi in base alla forma giuridica assunta, confermando la possibilità di svolgere l'attività di sport dilettantistico in forma di società cooperativa e, se del caso e ricorrendo contestualmente i presupposti della legge 381/1991 e dell'ordinamento sportivo – in forma di cooperativa sociale.

Sulla base di questo indirizzo generale, facevamo viepiù presente che le società cooperative sportive dilettantistiche sono largamente presenti in Italia e sono espressamente previste dall'art. 90, L. 289/2003 (come modificato dalla legge 128/2004). Peraltro in questi anni le cooperative sportive dilettantistiche hanno assicurato lavoro stabile in un settore caratterizzato da molta precarietà ed hanno dato la possibilità di svolgere pratica sportiva in molte discipline ad un nutrito numero di cittadini, con una particolare attenzione ai giovani e alle categorie svantaggiate.

Per giunta, il modello cooperativo si mostra molto efficace (come dimostra la vicenda della cooperazione sociale) nel traghettare forme associative e non imprenditoriali nel campo delle attività economiche imprenditoriali, senza con ciò snaturarne l'essenza di ente privo di intenti speculativi ed avente una funzione sociale.

Alla luce di queste considerazioni l'Alleanza propone le seguenti osservazioni critiche allo schema di decreto in esame e formula le seguenti proposte:

1. All'articolo 5, comma 1, lo schema di decreto **esclude le società cooperative di cui al Libro V, Titolo VI, del codice civile, dai tipi di enti che possono assumere lo status di società sportiva dilettantistica**. Tale esclusione, oltre che antistorica, è irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, Cost. Ration per cui lo schema su questo punto deve essere necessariamente corretto. Peraltro, all'art. 7, comma 2 (laddove si disciplina l'assenza dello scopo di lucro), nel richiamare l'applicabilità all'ente sportivo di una norma di applicazione esclusiva alle società cooperative (quale l'art. 3, comma 2-bis, D.L. vo 112/2017, dedicato alla ripartizione dei ristorni delle cooperative imprese sociali), lo schema conferma implicitamente che la mancata citazione delle società cooperative di cui al Libro V, Titolo VI, del codice civile è dovuta ad una mera dimenticanza ovvero ad un lapsus calami dell'estensore materiale.
2. Egualmente, **all'art. 7, comma 3** (laddove disciplina la possibilità di una limitata remunerazione del capitale), lo schema di decreto contempla esclusivamente gli enti che assumono la forma di società di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile, **omettendo anche questa volta il riferimento alle società cooperative di cui al Libro V, Titolo VI.**
3. Parimenti, anche all'articolo 12, comma 1, lo schema utilizza una formulazione che parrebbe escludere – sempre in contrasto con il principio di uguaglianza – le società cooperative dai tipi di enti che possono assumere lo *status* di società sportiva

professionistica. Si tratta di una formulazione pressoché identica a quella contenuta nella versione originaria dello *Schema di decreto legislativo recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* e che venne giustappunto corretto sulla base di una segnalazione delle commissioni parlamentari in sede di parere (v. articolo 3, comma 1, D. L. vo 19 agosto 2016, n. 175). Lo schema deve quindi essere opportunamente corretto in modo tale da includere il “tipo cooperativo” tra le forme assumibili dalle società sportive professionistiche.

4. Inoltre, all’articolo 5, comma 2, laddove riconosce agli “enti del terzo settore” costituiti ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. t, D.L. vo 117/2017, e alle “imprese sociali” costituite ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. u, D.L. 112/2017, la possibilità di acquisire lo status di ente sportivo dilettantistico, **lo schema di decreto non contempla la medesima possibilità per le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a, L. 381/1991**, le quali, a diritto vigente (ma sempre ricorrendone i presupposti), possono acquisire lo status di società sportiva dilettantistica. Oltre che irragionevole, come abbiamo visto, ciò è in contrasto con il più volte citato principio contenuto all’articolo 5, comma 1, lett. a, della legge delega (“*il Governo è delegato ad adottare... uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici ... secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale*”) che chiaramente connette l’attività sportiva dilettantistica all’oggetto sociale legale tipico delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a, L. 381/1991 (“gestione di servizi socio-sanitari ed educativi”).
5. Infine, all’articolo 6, comma 1, lettera h), laddove si contempla tra le clausole statutarie obbligatorie la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, è stabilito il solo limite

della destinazione “a fini sportivi”. Tale previsione è evidentemente meno ampia e rigorosa di quanto stabilito in tema di società cooperative (v. art. 2514, lett. d, c.c.), poiché consente la devoluzione libera ad un soggetto non predeterminato (a differenza di quanto avviene nell’ordinamento cooperativo, in cui è stabilito l’obbligo di devoluzione anche in ipotesi diverse dallo scioglimento e a beneficio di un soggetto predeterminato dalla legge). Ragion per cui è opportuno che, così come avvenuto anche in sede di revisione della disciplina dell’impresa sociale (v. art. 12, c. 5, e art. 15, c. 8, D.L.vo112/2017), siano fatte salve le speciali (e più rigorose e restrittive) disposizioni in tema di devoluzione del patrimonio delle società cooperative.

Si allega uno schema di parere contenente le proposte esaminate nella presente memoria.

ALLEGATO

PROPOSTA DI PARERE ED EMENDAMENTO ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 230

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

«La (...) Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (Atto n. 230),

premesso che lo schema di decreto

- all'articolo 5, comma 1, esclude le società cooperative di cui al Libro V, Titolo VI, del codice civile, dai tipi di enti che possono assumere lo *status* di società sportiva dilettantistica. Tale esclusione, oltre che irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, Cost., ignora il fatto che le società cooperative sportive dilettantistiche sono largamente presenti in Italia e sono espressamente previste dall'art. 90, L. 289/2003 (come modificato dalla legge 128/2004). Peraltro in questi anni le cooperative sportive dilettantistiche hanno assicurato lavoro stabile in un settore caratterizzato da molta precarietà ed hanno dato la possibilità di svolgere pratica sportiva in molte discipline ad un nutrito numero di cittadini, con una particolare attenzione ai giovani e alle categorie svantaggiate;
- parimenti, all'art. 7, comma 3 (laddove disciplina la possibilità di una limitata remunerazione del capitale) contempla esclusivamente gli enti che assumono la forma di società di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile, omettendo anche questa volta il riferimento alle società cooperative di cui al Libro V, Titolo VI. Tale omissione è peraltro incomprensibile alla luce del fatto che la disciplina sull'assenza dello scopo di lucro della società sportiva dilettantistica trae ispirazione dall'ordinamento tradizionale delle società cooperative ed è stata da ultimo introdotta nella disciplina dell'impresa sociale (art. 3, D. L. vo 112/2017), laddove ovviamente è contemplata anche la situazione delle imprese sociali in forma cooperativa;
- egualmente, anche all'articolo 12, comma 1, parrebbe escludere – sempre in contrasto con il principio di uguaglianza – le società cooperative dai tipi di enti che possono assumere lo *status* di società sportiva professionistica;
- all'articolo 6, comma 1, lettera h), laddove si contempla tra le clausole statutarie obbligatorie la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, è stabilito il solo limite della destinazione “a fini sportivi”. Tale previsione è evidentemente meno ampia e rigorosa di quanto stabilito in tema di società cooperative (v. art. 2514, lett. d, c.c.), poiché consente la devoluzione libera ad un soggetto non predeterminato (a differenza di quanto avviene nell'ordinamento cooperativo, in cui è stabilito l'obbligo di devoluzione anche in ipotesi diverse dallo scioglimento e a beneficio di un soggetto predeterminato dalla legge). Ration per cui è opportuno che, così come avvenuto anche in sede di revisione della disciplina dell'impresa sociale (v. art. 12, c. 5, e art. 15, c. 8, D. L.vo 112/2017), siano fatte salve le speciali (e più rigorose e restrittive) disposizioni in tema di devoluzione del patrimonio delle società cooperative;
- all'art. 7, comma 2 (laddove si disciplina l'assenza dello scopo di lucro), nel richiamare l'applicabilità all'ente sportivo di una norma di applicazione esclusiva alle società cooperative (quale l'art. 3, comma 2-bis, D.L. vo 112/2017, dedicato alla ripartizione

dei ristorni delle cooperative imprese sociali) evidentemente e indirettamente conferma che la mancata citazione delle società cooperative di cui al Libro V, Titolo VI, del codice civile è dovuta ad una mera dimenticanza ovvero ad un *lapsus calami* dell'estensore materiale dello schema;

- all'articolo 5, comma 2, laddove riconosce agli "enti del terzo settore" costituiti ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. t, D.L. vo 117/2017, e alle "imprese sociali" costituite ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. u, D.L. 112/2017, la possibilità di acquisire lo status di ente sportivo dilettantistico, non contempla la medesima possibilità per le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, L. 381/1991, le quali, a diritto vigente (ma sempre ricorrendone i presupposti), possono acquisire lo *status* di società sportiva dilettantistica. Oltre che irragionevole, ciò è in contrasto con il principio contenuto all'articolo 5, comma 1, lett. a, della legge delega (*"il Governo è delegato ad adottare... uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici ... secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale"*) che chiaramente connette l'attività sportiva dilettantistica all'oggetto sociale legale tipico delle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, L. 381/1991 (*"gestione di servizi socio-sanitari ed educativi"*);

rilevata dunque la necessità di modificare gli articoli 5 e 7;

esprime PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti CONDIZIONI:

- all'articolo 5:
 - o al comma 1, lett. c), dopo le parole "Titolo V", aggiungere le seguenti "e Titolo VI";
 - o al comma 2, dopo le parole "3 luglio 2017, n. 117", aggiungere le seguenti: "cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 8 novembre 1991, n. 381";
- all'articolo 6, comma 1, lettera h), aggiungere infine le seguenti parole: ", fatto salvo quanto specificamente previsto per le società cooperative";
- all'articolo 7, comma 3, dopo le parole "Titolo V", aggiungere le seguenti "e Titolo VI";
- all'articolo 12, al comma 1, dopo le parole "società a responsabilità limitata", aggiungere le seguenti: ", anche in forma cooperativa";
- (...).